

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI,
NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

*INTEGRATO CON LE NORME TRANSITORIE AL REGOLAMENTO DEI
SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA
MORTUARIA, VALIDE FINO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
CIMITERIALE DI BREMBILLA E ALL'ADOZIONE DEI PIANI CIMITERIALI
DEI RIMANENTI CIMITERI, SITI NELLE LOCALITÀ DI LAXOLO, GEROSA,
CATREMERIO, SANT'ANTONIO ABBANDONATO E CAMORONE*

Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
CAPO I – FERETRI	2
CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	5
CAPO III – FERETRI	6
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	7
TITOLO II – CIMITERI	9
CAPO I – CIMITERI	9
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	11
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	13
CAPO V – CREMAZIONE	16
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	18
TITOLO III – CONCESSIONI	19
CAPO I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	19
CAPO II – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	24
CAPO III – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	26
CAPO IV – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	26
TITOLO IV – ILLUMINAZIONE VOTIVA	27
TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	28
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	28
CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE	31
TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	31
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	31
CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	33

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e lacustodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *piano cimiteriale*: piano di settore (atipico) nell'ambito urbanistico in materia igienico sanitaria che, nell'ambito del territorio di un Comune, regola l'evoluzione nel tempo della domanda di sepolture e gli strumenti per soddisfare a questa domanda, mediante, la previsione delle necessità future di sepolture e loro tipologie, le previsioni di ampliamento o ridefinizione delle aree cimiteriali e dei vincoli relativi e le norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi operativi.
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo

scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

– *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

– *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

– *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

– *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

– *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

3. Ai fini del presente regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- *colombario a muro, colombario*: nell'ambito della definizione di *colombaro o loculo o tumulo o forno* come riportata all'art. 1, si identifica la tumulazione a muro

- *diritto di sepoltura*: diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro, derivante da concessione in essere

- *fondatore del sepolcro*: il concessionario originario

- *loculo ipogeo*: nell'ambito della definizione di *colombaro o loculo o tumulo o forno* come riportata all'art. 1, si identifica la tumulazione in vano interrato;

- *Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali*: Dirigente o, in mancanza, Responsabile del Settore in cui è collocato funzionalmente l'ufficio Concessioni Cimiteriali

- *Responsabile dei Servizi di Stato Civile*: Dirigente o, in mancanza, Responsabile del Settore in cui è collocato funzionalmente il Servizi di Stato Civile

- *Responsabile dei Servizi Cimiteriali*: Dirigente o, in mancanza, Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo (di seguito anche *Ufficio Tecnico*), che dispone le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici. Ogni attività di gestione a manutenzione dei cimiteri e all'interno dei cimiteri.

- *tomba*: sepoltura a tumulazione costituita da 1 o più loculi ipogei e dalla relativa struttura sepolcrale nel suo complesso (muratura, aree verdi, monumenti fissi, etc.).

- *vestibolo*: spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero.

2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e dal Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati direttamente in economia in forma singola o associata o attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31 e 112 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia per la Tutela della Salute.

3. In tal caso devono essere seguite le prescrizioni del medico necroscopo, che, agendo in collaborazione con il dirigente dell'A.T.S. competente adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattr'ore dal decesso, ai sensi dell'art. 70 comma 3 della Legge Regionale 33/2009.

4. Le prescrizioni sono disposte caso per caso dall'A.T.S. che abbia scienza della radioattività o del medico necroscopo o dal Dirigente dell'A.T.S. competente in materia, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

5. Qualora si trovi in deposito di osservazione od obitorio una salma che si sospetti essere radioattiva, il Sindaco provvederà ad avvisare l'A.T.S. per gli adempimenti del caso. Il grado di radioattività della salma di cui si sospetta tale stato dovrà essere misurato ai fine della tutela della salute pubblica mediante rilevazione da parte dell'A.R.P.A..

3. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

4. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) accertamento di morte;

b) il servizio di osservazione delle salme ex articolo 41, commi 3 e 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004;

c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari ex articolo 34 comma 2 lettera b) del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004;

d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari ex articolo 34 comma 2 lettera a) del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004;

e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

f) l'inumazione in campo comune;

g) la deposizione delle ossa in ossario comune;

h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune

3. L'indigenza del defunto e lo stato di bisogno della famiglia è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe ai sensi dell'art. 109.

5. Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod..

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

6. Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Val Brembilla provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia per la Tutela della Salute, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – FERETRI

7. Deposizione del cadavere nella bara/cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara/cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.

2. In ciascuna bara/cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

3. Il cadavere deve essere collocato nella bara/cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Agenzia per la Tutela della Salute detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

8. Casse/bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Agenzia per la Tutela della Salute, o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nella bara/cassa di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

9. Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

10. Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto funebre, avvalendosi del competente organo **dell'A.T.S.** per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

11. Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

12. Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. L'Ufficiale di stato civile fisserà di norma l'ora dei trasporti secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con la deliberazione di cui al 1° comma. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

13. Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi di Stato Civile.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.

14. Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. Riti religiosi e civili potranno essere sospesi, e si provvederà direttamente alla sepoltura, nel caso sia dichiarato lo stato di emergenza per eventi eccezionale o per eventi epidemiologici-sanitari o qualora sia disposto in tal senso dall'Autorità Sanitaria competente in materia con ordinanza o decreto motivato.

15. Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

16. Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
3. Ove, in caso di morte per malattie infettive - diffuse, non siano state osservate per la deposizione nella cassa/bara le prescrizioni previste all'art 7, comma 4 del regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria del comune di Val Brembilla, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa solo con l'osservanza delle speciali cautele che caso per caso saranno determinate dall'A.T.S. o da altra Autorità Sanitaria competente.
4. Le disposizioni di tale articolo di applicano anche ai trasporti di cadavere da e per l'estero e da e per regione diversa dalla regione Lombardia, in base a quanto stabilito dall'art 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di Polizia Mortuaria).

17. Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 6, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

18. Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile dei Servizi di Stato Civile, a seguito di domanda degli interessati.

19. Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

20. Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al presente regolamento.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

21. Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

22. Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) Brembilla capoluogo
- b) Laxolo
- c) Sant'Antonio
- d) Camorone
- e) Catremerio
- f) Gerosa

23. Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e della legge regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'**Agenzia per la Tutela della Salute (A.T.S.)** competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

24. Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero sono previsti reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'**A.T.S.**, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero di Brembilla capoluogo è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

25. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) i cadaveri di persone che sono state residenti nel Comune e con familiari entro il 3° grado residenti;
 - d) i cadaveri di persone che sono state residenti nel Comune e con familiari entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri comunali;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone titolari del diritto di sepoltura in un sepolcro in concessione;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 con requisiti sopra indicati;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. I cadaveri di persone decedute presso le strutture sociali o socio-sanitarie residenziali presenti sul territorio e

che per legge abbiano acquisito la residenza nel Comune possono essere seppellite o tumulate nei cimiteri comunali, esclusivamente nei colombari a muro sotterranei e della 5ª fila, solo dopo che siano state verificate altre possibili destinazioni presso i comuni dove in vita le persone hanno avuto la propria residenza e/o sono nate.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente, su richiesta motivata e ad insindacabile giudizio, adottare l'atto di concessione d'uso ai fini di tumulazione di un cadavere.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

26. Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
3. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

27. Piano cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi **dell'A.T.S.** e dell'ARPA.
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004.
7. Il piano cimiteriale prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, ossia entro la data del 12 febbraio 2025, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal R.R.. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, in assenza di soluzioni alternative, si fa luogo a rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;

27 Bis. Modifiche relative ai Cimiteri – Piani Cimiteriali

1. Nel Comune di Val Brembilla, per il cimitero di Brembilla, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, deve essere predisposto l'aggiornamento del piano cimiteriale attuale.
2. Per i cimiteri di Laxolo, Gerosa, Catremerio, Sant'Antonio Abbandonato e Camorone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del regolamento Regionale n. 6/2004 secondo le modalità previste dall'allegato 1 al medesimo Regolamento Regionale n. 6/2004, devono essere predisposti ex novo i relativi piani cimiteriali.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

28. Inumazione

1. Il cimitero di Brembilla capoluogo deve avere uno o più campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Fermo restando la durata di cui al comma 3, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito.
4. Sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004.

29. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà riportata l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, tramite applicazione di una targhetta di materiale inalterabile o incisione sul cippo stesso.
3. A richiesta dei privati, è consentita, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa
4. I monumenti copritomba devono essere conformi ai modelli approvati, su parere della commissione cimiteriale e dell'Ufficio Tecnico comunale, dalla Giunta Comunale.
5. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza del cippo.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

30. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al R. R. n. 6/2004.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
6. Relativamente a tombe già esistenti, il vestibolo può essere realizzato anche sacrificando un'area interna della tomba stessa, con conseguente riduzione del numero delle sepolture possibili e conseguente modifica della concessione in essere.

31. Tumulazioni in deroga all'art. 16 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004

1. Fino alla data del 10 febbraio 2025 è consentita la tumulazione, in deroga all'art. 16 c. 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero, o liberabile secondo il disposto del precedente art. 30, per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
- b) il Comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro la data del 10 febbraio 2025, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal c. 4 art. 16 R.R. 6/2004;
- c) il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
- d) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1 e, in ogni caso, decorso il termine del 10.02.2025 nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

31 Bis. Tumulazione – effetti dell'adeguamento alla normativa regionale

1. Il comune di Val Brembilla, in relazione ad ogni singolo cimitero esistente nel territorio comunale, ed in relazione ad ogni singola sepoltura, sia laddove sussista la possibilità tecnica di costituire un vestibolo che laddove non sussista, a partire dal 10 febbraio 2025, salvo diversa disposizione normativa in merito, prevede che le sepolture vengano comunque adeguate alla disposizione normativa regionale, facendo in particolare riferimento a quanto disposto a tal proposito dall'art 16, comma 8 lettera C del Regolamento Regionale n. 6/2004 che testualmente recita: *L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione.*

32. Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che devono effettuare lavori di messa a norma secondo quanto disposto dall'art. 30;
- d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- e) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, fino ad un massimo di sei mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato per periodi di 30 giorni a decorrere dal giorno della tumulazione provvisoria. Per i primi 30 giorni il deposito è a titolo gratuito, qualora il deposito provvisorio dovesse protrarsi oltre detto termine il canone è dovuto dal giorno della tumulazione. Le frazioni di periodo sono computate come periodo intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà previa diffida ad inumazione del cadavere in campo comune.

6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

33. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle

eseguite sui feretri che, per qualunque ragione, vengano estumulati prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione; alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

6. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere **l'A.T.S.** competente da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

34. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

4. Dal 01 gennaio dell'anno 2022 al 31 dicembre dell'anno 2025, nel corso di ogni anno, saranno effettuate non meno di 25 e non più di 50 esumazioni e/o estumulazione ordinarie allo scadere del diritto d'uso della sepoltura fra quelle per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria o l'estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso.

5. Le esumazioni e/o le estumulazioni di cui al precedente comma saranno realizzate suddividendole fra tutti i cimiteri del Comune di Val Brembilla in misura proporzionale all'utilizzo medio del quinquennio 2015 - 2019.

6. In caso di mancata presentazione da parte del Concessionario o dei suoi aventi titolo mortis causae, all'esumazione e/o alle estumulazioni ordinarie, d'ufficio si procederà con la cremazione dei resti indecomposti e alla conservazione degli stessi cremati in un'urna cineraria. Nel caso di mancata richiesta di entrare in possesso dell'urna stessa entro 6 mesi dalla data di cremazione, d'ufficio si procederà alle dispersioni delle ceneri nel giardino delle rimembranze.

35. Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie, ovvero quelle effettuate prima della scadenza del periodo concessorio, possono essere eseguite per: a) Ordine dell'Autorità Giudiziaria; b) Trasporto in altra sepoltura; c) cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno **che l'A.T.S.** dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La presenza di personale **dell'A.T.S.** può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo diversa motivata disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. In caso di esumazione straordinaria su richiesta dei familiari nessun rimborso è dovuto al concessionario dal parte del Comune.

35 Bis. Pagamento del servizio di cremazione a seguito dell'esumazione e/o estumulazione ordinaria o straordinaria e dei servizi stessi di esumazione e/o estumulazione ordinaria o straordinaria

1. Il Servizio di cremazione a seguito di esumazione e/o l'estumulazione ordinaria o straordinaria così come la stessa esumazione e/o estumulazione ordinaria o straordinaria sono servizi soggetti al pagamento della relativa tariffa e sono a carico del concessionario o dei suoi aventi titolo mortis causae, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina prevista dal Decreto Legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legge 359/1987 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

36. Estumulazioni ordinarie

1. Estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla cremazione.
2. Annualmente il Servizio Concessioni Cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di tre mesi all'albo pretorio e presso i cimiteri comunali ed è in libera consultazione presso l'ufficio concessioni cimiteriali. Inoltre viene inoltrata apposita comunicazione al concessionario o aventi diritto. I Servizi Cimiteriali possono affiggere su ogni singola sepoltura in scadenza apposito avviso di scadenza, per la durata di sei mesi.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.
5. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.
6. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune.
7. In alternativa alla cremazione i resti mortali devono essere avviati alla inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

37. Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
 - b) alla scadenza della concessione, prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato, quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio dell'A.T.S. che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.
5. In caso di estumulazione straordinaria su richiesta dei familiari nessun rimborso è dovuto al concessionario dal parte del Comune.

38. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere dietro pagamento dei diritti di tumulazione. Di detta sepoltura verrà redatto apposito documento da allegare al contratto di concessione relativo al tumulo. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

39. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 (dodici) mesi. Qualora tali oggetti non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

40. Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, ai sensi dell'art.4, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.
7. Il monumento ornamentale delle tombe, può essere spostato dal Concessionario, anche in funzione dell'applicazione dell'art. 69, garantendo l'incolumità artistica del monumento stesso, ed in conformità al suo inserimento storico/artistico valutato dalla commissione di cui all'art. 69 comma 4.

CAPO V - CREMAZIONE

41. Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

42. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, come richiamato

dall'art. 12 c. 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in

grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

43. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della L.R. 130/2001.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 33/2009.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

44. Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dai coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nei cimitero a spese degli aventi titolo.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

45. Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

46. Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

47. Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai

parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

48. Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

49. Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

50. Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o che siano realizzati in violazione di quanto disposto all'art. 30.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

51. Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'Ufficio Tecnico Comunale; il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

52. Tipologia delle sepolture in concessione

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

a) ossari, minori o maggiori;

- b) colombari a muro;
- c) nicchie cinerarie;
- d) tombe e cappelle di proprietà del comune.

La concessione di tombe e cappelle necessita della contestuale concessione dell'area relativa.

3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano cimiteriale, destinate:

- a) alla costruzione, a cura e/o spese di privati, di tombe in muratura e di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo II, capo III, e nel piano cimiteriale;

53. Provvedimento concessorio - Contratto accessorio di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene su domanda redatta su apposito modulo e in regola con l'imposta di bollo, presentata da soggetto avente diritto a disporre della salma.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, il contratto accessorio di concessione, nel quale il Comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma previsti dal piano cimiteriale aggiornato di Brembilla e da quelli che saranno adottato per i restanti cimiteri di Val Brembilla, nel rispetto di quanto disposto dall'art 16, comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari e le concessionarie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

– l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, e dal 10 febbraio 2025, salvo che tale termine sia modificato con successivo provvedimento legislativo, avendo come parametro oggettivo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004;

– gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

– l'informativa privacy con comunicazione ed accettazione delle norme relative al trattamento dei dati personali ed alla privacy, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) adeguato al Reg. U.E. 679 del 2016 (G.D.P.R.) con D. Lgs. 101/2018;

3. Al momento di una nuova tumulazione in sepoltura oggetto di concessione, viene aggiunta una appendice al contratto di concessione, sottoscritta dalle parti, con le indicazioni relative al nuovo ingresso.

4. L'Ufficiale dello stato civile trasmette al servizio concessioni cimiteriali e a servizi cimiteriali ogni provvedimento di autorizzazione alla tumulazione e di autorizzazione alla inumazione rilasciato.

5. Il soggetto che richiede la sepoltura inoltra apposita istanza al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che procede ad autorizzare la tumulazione e a trasmettere il verbale di eseguita tumulazione al Servizio Concessionari cimiteriali.

6. Al ricevimento del verbale di eseguita tumulazione il Servizio Concessioni cimiteriali procede alla stipulazione del contratto di concessione. Il contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

7. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea.

8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

53 Bis. Tombe – Modifica della concessione cimiteriale esistente presso i Cimiteri del Comune di Val Brembilla

1. Nei cimiteri del Comune di Val Brembilla l'adeguamento imposto dalle condizioni previste dall'art 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004, ed in particolare a quanto previsto ai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10, comporta, come conseguenza diretta ed immediata del necessario adeguamento, la modifica della concessione esistente

2) Nel caso in cui l'adeguamento citato al comma precedente comporti la riduzione del numero delle sepolture, l'art 16, comma 8, lettera c), del Regolamento Regionale n. 6/2004 prevede che *"resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;*

53 Ter. Modalità di rimborso ex comma 2 dell'art. 53 bis

1) A seguito di istanza circostanziata del Concessionario Cimiteriale ovvero di ricognizione d'ufficio, fatta salva ogni disposizione successiva in merito alla scadenza del termine previsto ai comma 8 e 10 dell'art 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004, sarà oggetto del rimborso di cui al 2° comma dell'articolo precedente la quota parte della tariffa già versata dal concessionario in fase di costituzione della concessione, nella misura strettamente dovuta alle sepolture non godibili, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario ai sensi dell'art. 16, comma 8, lettera C del Regolamento Regionale n. 6/2004;

2) Anche prima della scadenza di cui sopra, a seguito di istanza circostanziata del Concessionario potrà essere oggetto di rimborso l'eventuale tariffa già anticipata dal concessionario per l'adeguamento e messa a norma delle tombe sprovviste della condizione prevista dal citato art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004

a) nel caso in cui venga accertata l'impossibilità dell'esecuzione dei lavori da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e stante quanto stabilito dal Piano Cimiteriale vigente.

b) nel caso in cui, a prescindere dalla possibilità o meno di realizzazione del vestibolo previsto dall'art 16, comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Concessionario comunichi una espressa rinuncia alla realizzazione dello stesso. Sarà in tal modo restituita la somma già anticipata per la realizzazione, a titolo di arricchimento senza giusta causa, e si produrrà l'automatico adeguamento previsto dall'art. 31 bis (previsto all'ART 09 delle presenti norme transitorie).

4) Non potranno essere oggetto di rimborso di cui ai commi precedenti le tariffe relative a concessioni modificate per espressa volontà del Concessionario.

54. Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi in tariffa.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale.
3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

55. Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione. La somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
2. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini, o la domanda di approvazione del monumento;
 - b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;
 - d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato;
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

56. Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 25 c. 1 del R.R. 6/2004.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:
 - a) inumazione in campo comune: anni dieci
 - b) aree per inumazione: anni trenta
 - c) rinnovo alla scadenza di aree per inumazione: anni trenta
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari, minori o maggiori: anni trenta
 - b) cinerari: anni trenta
 - c) colombari a muro: anni trenta
 - d) rinnovo alla scadenza di colombari a muro: anni quindici
 - e) aree per tombe: anni trenta
 - f) rinnovo alla scadenza di aree per tombe/tombe: anni trenta
 - g) aree per cappelle: anni settantacinque
 - h) rinnovo alla scadenza di aree per cappelle: anni ventiquattro
 - i) tombe: anni trenta
 - l) cappelle: anni settantacinque
 - m) rinnovo alla scadenza di cappelle: anni ventiquattro

57. Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della tumulazione dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, o se precedente, dal momento della prima tumulazione.

58. Variazione della durata della concessione

1. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la durata residua del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli areati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

59. Rinnovo della concessione

1. Le concessioni relative a colombari a muro, tombe e cappelle possono essere rinnovate per un altro periodo secondo quanto indicato dall'articolo 56, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Responsabile dei Servizi Cimiteriali accerti che le sepolture siano in lodevole stato di manutenzione.
2. Le concessioni sono rinnovabili una sola volta. La concessione originaria s'intende essere quella sottoscritta dal fondatore del sepolcro

60. Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

61. Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle

1. Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma, in assenza di impedimenti di legge, regolamentari o di altra natura secondo valutazione dei Responsabili dei Servizi Cimiteriali e Concessioni Cimiteriali.

62. Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area e/o manufatto per sepolture a più posti (tombe e cappelle) destinati ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; l'eventuale definizione delle rispettive

quote deve risultare dal contratto di concessione o da successiva integrazione dello stesso.

2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

63. Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

2. All'atto della domanda di concessione il concessionario, fondatore del sepolcro, può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al gruppo familiare, a parenti o affini, a conviventi, o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti, il convivente more uxorio, i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);

4. Non entra nel gruppo familiare il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio.

5. Nel caso di decesso del fondatore del sepolcro, e anche nel caso di rinnovo della concessione sottoscritto da un erede, per la verifica del diritto di sepolcro si fa riferimento al rapporto di parentela o affinità col fondatore del sepolcro.

64. Immissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

65. Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

66. Successione nella concessione

1. La titolarità delle concessioni, ed i relativi diritti e obblighi, si trasmette esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al comune la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 73.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

67. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Il rilascio di concessioni di colombari a muro destinati alla futura sepoltura di persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:
 - a) il colombaro a muro richiesto deve essere destinato alla sepoltura di persona che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età o che sia portatrice di patologia comportante rischio di vita, attestata tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - b) il beneficiario del diritto di sepoltura oggetto della convenzione, deve essere coniuge o convivente more uxorio di persona defunta per la quale viene contestualmente presentata domanda di concessione di colombaro a muro;
 - c) il colombaro a muro richiesto deve essere contiguo, in orizzontale o in verticale, a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta di cui al punto b); l'assegnazione può avvenire in deroga a quanto disposto al comma 1.
 - d) il Responsabile del servizio concessioni cimiteriali, sentito il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, quando si verifichi una situazione di carenza di colombari a muro, può respingere la domanda di rilascio di concessioni di colombari a muro di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 32.
4. Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.
5. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio Concessioni Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto all'art. 25. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.
6. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Il rilascio di concessioni di tombe e cappelle viene regolamentato dal successivo art. 69 del presente regolamento.

68. Criteri di assegnazione di colombari a muro, ossari e nicchie cinerarie

1. I colombari a muro, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, secondo disponibilità, all'atto della richiesta, procedendo:
 - a) per ossari e cinerari: in ordine progressivo campata per campata, dal piano più basso, partendo dalla fila più alta;
 - b) per i colombari a muro esterni, in verticale dalla prima fila alla quarta fila, procedendo da sinistra verso destra;
 - c) per i colombari a muro sotterranei, in verticale dalla prima fila alla terza fila, procedendo da sinistra verso destra;
 - d) per i colombari a muro esterni della quinta fila, in ordine progressivo di campata, procedendo da sinistra verso destra;
 - e) per i colombari a muro sotterranei della quarta fila, in ordine progressivo di campata, procedendo da sinistra verso destra;
2. I colombari a muro, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

69. Criteri di assegnazione di cappelle e tombe di proprietà del Comune

1. Le cappelle e le tombe di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.
2. Possono partecipare all'asta pubblica coloro che dimostrino di avere presso i cimiteri cittadini almeno un

defunto cui la sepoltura è destinata.

3. Possono partecipare all'asta pubblica per coloro i quali ricorrono le caratteristiche di cui all'art.67 comma 2, a), e la propria residenza nel comune di Val Brembilla. Tale possibilità è consentita in assenza di defunto.

4. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola cappella o tomba viene determinata dalla commissione tecnico artistica cimiteriale, con provvedimento motivato, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di feretri o di contenitori di resti ossei o ceneri che possono esservi tumulati.

5. Oltre alla somma offerta per la cappella o per la tomba, l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.

6. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della successiva effettuazione dei lavori la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 55 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.

7. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo del manufatto.

8. L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di sei mesi dall'aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della cappella o della tomba aggiudicata. Non è consentita la tumulazione di alcun defunto fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati secondo quanto previsto dall'articolo

9. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali è incaricato di redigere l'elenco di cappelle e di tombe di proprietà comunale disponibili a nuova assegnazione e contenente sia le caratteristiche strutturali e la posizione delle sepolture, sia il valore a base d'asta predeterminato dalla commissione tecnico artistica; detto elenco verrà trasmesso all'ufficio competente, che entro sessanta giorni dal suo ricevimento, avvierà la procedura di indizione dell'asta.

10. Per le cappelle e le tombe la cui asta è andata deserta, l'ufficio concessioni cimiteriali provvede alla diretta assegnazione all'avente titolo che avanzi espressa richiesta di concessione cimiteriale, entro due anni dalla data di pubblicazione del bando d'asta all'albo pretorio e che dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 e 3.

11. A ciascun tipo di sepoltura assegnato secondo il disposto del precedente comma, verrà applicato il valore a base d'asta predeterminato dalla commissione tecnico artistica maggiorato del dieci per cento.

70. Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di cappelle

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in attuazione delle previsioni del piano cimiteriale, individua le aree disponibili per la costruzione di cappelle.

2. Il Responsabile dei Servizi Concessioni Cimiteriali predispone un bando per l'assegnazione delle suddette aree sulla base di criteri individuati dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

71. Concessione di colombari a muro per traslazione di salme

1. Il rilascio di concessioni in uso di colombari a muro per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro colombario a muro o in altra sepoltura ad inumazione è vietato in ogni caso.

2. Previa autorizzazione del Responsabile dei servizi concessioni cimiteriali rilasciata su istanza degli interessati, in deroga al comma precedente, è consentito fare estumulazioni straordinarie per traslazione da loculo a loculo, alle seguenti concorrenti condizioni:

a) rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso per attivarne una nuova, ma della durata del periodo residuo della concessione precedente. Per la nuova concessione il canone è calcolato rapportando la tariffa alla durata della concessione;

b) spese dell'operazione interamente a carico del richiedente;

c) richiedente affetto da patologie che precludano l'utilizzo di scale metalliche mobili, in rapporto di parentela di primo grado o di coniugio rispetto al defunto;

d) certificato del medico curante attestante l'esistenza di tali problemi di motricità del richiedente;

Le richieste saranno accolte in ordine di presentazione al Protocollo Comunale.

Tutte le spese dell'operazione di cui sopra sono a carico del richiedente, salvo che questi non versi in situazione di indigenza.

CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

72. Divisione

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

73. Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso del canone della concessione.
5. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.
6. In deroga al comma 4, è riconosciuto al concessionario rinunciante ad una concessione di cappella un rimborso calcolato in proporzione alla durata residua della concessione, utilizzando come base di calcolo il 50% della tariffa in vigore, al momento della rinuncia, per l'occupazione dell'area, nonché una somma pari al costo documentato di costruzione del manufatto all'epoca della costruzione, non indicizzato, oppure, in mancanza di tale documentazione, su valutazione insindacabile della commissione di cui all'art.69 comma 4.
7. In deroga al comma 4, è riconosciuto al concessionario rinunciante ad una concessione di tomba un rimborso calcolato in proporzione alla durata residua della concessione, utilizzando come base di calcolo il 50% della tariffa in vigore della sola Concessione area per tomba.

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

74. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di una nuova concessione nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie

mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

75. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) quando si verifichi la condizione di cui all'art. 66 comma 7.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

76. Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, o avvio a cremazione, ossario comune, cinerario comune.

In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

77. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, cui compete il pagamento delle relative tariffe, rispettivamente nel campo comune, o avvio a cremazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – ILLUMINAZIONE VOTIVA

78. Tipi di illuminazione

1. Sulle lapidi di colombari a muro, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica, tramite il servizio di illuminazione votiva assunto dal Comune.

2. Nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.

3. L'ufficio Servizi Cimiteriali verifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento, nel caso di illuminazione di cui al comma 2 .

79. Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Concessioni Cimiteriali su apposito modulo.
2. Salvo diniego scritto e motivato del Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la domanda s'intende accolta e trasmessa all'Ufficio Servizi Cimiteriali per l'allacciamento delle lampade.
3. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dall'Ufficio tecnico comunale.
4. La procedura s'intende perfezionata con dichiarazione di avvenuto allacciamento, apposta in calce alla domanda da parte dell'addetto all'allacciamento.

80. Corrispettivo del servizio.

1. Il corrispettivo del servizio è costituito da due voci:
 - a) contributo di allacciamento: da versarsi una tantum a titolo di rimborso delle spese che il Comune incontrerà per l'esecuzione dell'impianto principale e per l'adduzione della corrente ad ogni sepoltura.
 - b) canone annuo: da corrispondersi annualmente, a copertura dei costi per la manutenzione dell'impianto e per il ricambio delle lampadine.
2. Gli importi del contributo di allacciamento e del canone di abbonamento sono indicati in tariffa.
3. Il contributo di allacciamento deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 79.
4. Entro il 30 ottobre di ogni anno, l'ufficio Concessioni Cimiteriali emette gli avvisi di pagamento relativi al canone annuo.
5. Per i nuovi allacciamenti il canone annuo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuto allacciamento come risulta ai sensi del comma 4 dell'art. 79.

81. Condizioni di abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è pari a quella della concessione cui si riferisce, o del periodo residuo se richiesto successivamente alla concessione, e decorre dal giorno dell'avvenuto allacciamento come risulta ai sensi del comma 4 dell'art. 79.
2. Nel caso di rinnovo della concessione d'uso della sepoltura, l'abbonamento al relativo servizio di illuminazione votiva s'intende tacitamente rinnovato.
3. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
4. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

82. Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

83. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere dipregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

84. Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

85. Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

86. Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

87. Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

88. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

89. Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 84.

90. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. È inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Val Brembilla specificamente adottato dal Comune di Val Brembilla ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

91. Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

92. Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

93. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio, dietro deliberazione della Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di feretri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" e/o di "caduti di guerra".

94. Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, individuato ai sensi del art. 74 ss. cc., che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

95. Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale presso l'Ufficio Tecnico.

96. Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

97. Mappa

1. Presso il Servizio concessioni Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

98. Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di registro cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;

- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

99. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, per il tramite del custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta disseppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

100. Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 99, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

101. Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. I tempi di stesura e le modalità di comunicazione sono realizzati ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

102. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, emanato previa deliberazione di Giunta Comunale, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato

all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

4. Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 3 marzo 2012, relativa a linee guida sulle operazioni cimiteriali, è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e il relativo dispositivo resta efficace fino a diversa determinazione della Giunta Comunale.

103. Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

104. Responsabili dei Servizi

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai Responsabili dei Servizi l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e ove non espressamente diversamente disposto.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili dei Servizi su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

105. Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Quando ci si trovi in presenza di uno dei casi a seguire:

a) esistenza di concessione relativa ad un solo loculo all'interno di una sepoltura, tomba di famiglia o cappella, costituita da più loculi;

b) esistenza di un atto di concessione riguardante più loculi, ma non la totalità degli stessi nella sepoltura;

c) esistenza di diversi atti di concessione relativi a singoli loculi, facenti parte di una unica sepoltura;

il Responsabile del Servizio Concessioni cimiteriali procederà, in occasione del primo evento riguardante il sepolcro (nuova tumulazione, scadenza di uno degli atti di concessione, estumulazione, etc.), a stipulazione di un nuovo contratto di concessione, col quale si risolvono i precedenti, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto stesso e con la durata di cui all'art. 56. Il concessionario viene individuato sulla base dell'ultimo contratto validamente stipulato. Nel caso di contratti in essere, relativi a singoli loculi, con concessionari differenti, si procederà a stipula di un contratto con più concessionari, salvo il caso di rinuncia di uno, o più di uno, fra essi.

Per il calcolo della tariffa da applicare, in presenza di ulteriori contratti per singolo loculo non scaduti, si procede come segue:

- si prende a riferimento il costo del singolo loculo ex art. 56 (tomba ad un posto) e si calcola il costo di singoli loculi che costituiscono la tomba, come segue:

- Per il loculo vuoto o privo di contratto si considera il costo intero.

- Per il loculo sul quale insiste un contratto non scaduto si usa la seguente formula:

c = costo intero della concessione di un singolo loculo

d = numero di anni di durata della concessione di un singolo loculo ex art. 56 del presente regolamento

e = numero di anni occorrenti fra la scadenza del contratto di singolo loculo esistente e la scadenza della nuova concessione

formula: costo del singolo loculo = $c/d \cdot e$

- si somma il costo così ottenuto dei singoli loculi per ottenere il costo complessivo del sepolcro.

3. Qualora si verificano le concomitanti seguenti condizioni:

- scadenza di un contratto di rinnovo il cui concessionario è differente dal fondatore del sepolcro (primo concessionario provabile documentalmente), e però vi è legato da rapporto di parentela o affinità;

- richiesta del fondatore del sepolcro di rinnovare il contratto in scadenza, rientrando quindi nella propria originaria qualità di concessionario del sepolcro;
- mancanza di opposizione dell'ultimo legittimo concessionario;

In assenza di ulteriori opposizioni l'ufficio concessioni cimiteriali può accogliere la richiesta.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di rinnovo di concessione di cui all'art. 59, si considera rinnovabile per un solo ulteriore periodo la concessione che, nell'occorrenza di stipulazione di nuovo contratto, abbia avuto origine, anche con un solo contratto di cui al comma 2, almeno un numero di anni addietro pari alla durata della concessione ex art. 56. In diverso caso sarà consentita la sottoscrizione di convenzione per ulteriore periodo e rinnovabile alla scadenza.

5. Le sepolture non occupate da salme all'entrata in vigore del regolamento possono concludere il ciclo di vita della concessione ex art. 56 (concessione più un rinnovo), con la solo possibile estensione per la durata minima di tumulazione di venti anni. L'estensione potrà essere applicata solo alla concessione già rinnovata e non al contratto di prima concessione.

106. Sepolture perpetue

1. Le sepolture perpetue in concessione da un tempo pari o superiore alla durata complessiva delle rispettive tipologie di cui all'art. 56 (concessione più rinnovo), sono dichiarate scadute.

2. E' concessa al concessionario od eredi facoltà di riottenere la concessione del sepolcro nei termini del medesimo art. 56. Se trattasi di tomba a norma il manufatto si ritiene pagato all'origine della concessione e pertanto non ne viene più richiesto il versamento.

3. Le concessioni perpetue relative a sepolture di cui all'art. 93 del presente Regolamento, riottengono gratuitamente la concessione del sepolcro nei termini del medesimo art. 56.

4. Il caso di rinuncia a sepoltura perpetua è disciplinato ai sensi dell'art. 73 del presente regolamento.

107. Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente (contratto o atto di concessione e/o ricevute di pagamento) i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia. Il richiedente è tenuto a corrispondere la tariffa relativa all'area, e a sostenere le spese di messa a norma della sepoltura nei modi disposti dal Comune. Non è invece dovuta la tariffa relativa al manufatto salvo che non risulti essere stato costruito dal Comune, poiché si presume, conformemente a quanto risulta dall'istoria dei cimiteri di Val Brembilla, che la costruzione dei manufatti sia stata realizzata autonomamente dai privati concessionari/utilizzatori.

3. Qualora i soggetti indicati nel comma 1) non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e acquisizione della sepoltura da parte del Comune.

108. Ritrovamento di ossa nelle sepolture o in aree del cimitero

1. Nel caso di ritrovamento di ossa all'interno di loculo, o area adibita a sepoltura privata, che non siano adeguatamente raccolte ai sensi dell'art. 38, nel verbale di estumulazione deve essere indicato se le ossa erano comunque identificabili attraverso indicazione dei nomi sui contenitori delle stesse. Se le ossa sono identificabili si potrà procedere, a spese del concessionario, a raccolta e tumulazione ai sensi dell'art. 38.

2. Se le ossa ritrovate all'interno di loculo, o area adibita a sepoltura privata, non sono identificabili nei modi di cui al comma 1, il custode del cimitero deve darne notizia nel verbale di estumulazione e avviare le stesse all'ossario comune.

3. Se avviene il ritrovamento di ossa all'interno di aree cimiteriali non adibite a sepoltura privata, le ossa vengono avviate all'ossario comune.

109. Tariffe

1. Le tariffe, ed eventuali esenzioni, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi di legge, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

110. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la duplice pubblicazione per 60 giorni naturali e continuativi all'albo pretorio comunale. E' richiesto per l'esecutività del regolamento anche il parere positivo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione **dell'A.T.S.** di competenza, il parere si ritiene acquisito decorsi 60 giorni dalla ricezione.

111. Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e Regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004, alla legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33.